

COMUNE DI PACECO

PROVINCIA DI TRAPANI

SETTORE VII - POLIZIA MUNICIPALE Ufficio: RESPONSABILE SETTORE VII

Determinazione nº 157 del 30/12/2020

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA KOMPAN ITALIA SRL PER ACQUISTO GIOCHI PER PUBBLICA PIAZZA CON FONDI DI DEMOCRAZIA PARTECIPATA

IL RESPONSABILE DEL VII SETTORE

Premesso che:

Con delibera di Consiglio Comunale n 31 del 10/09/2020 è stato approvato il Bilancio di previsione 2019-2021;

Con delibera di Giunta municipale n 93 del 21/09/2020 è stato approvato il Piano esecutivo di gestione per l'anno 2019 costituito dai piani finanziari assegnati ai vari Settori, assegnando ai responsabili di Settore in capitoli di entrata e spesa in cui è articolato il PEG, nel rispetto del principio secondo le competenze gestionali previste dalla normativa legislativa e regolamentare dettata in materia dovranno essere esercitate dai Responsabili dei servizi, avuto riguardo agli obiettivi che emergono dalla specificazione contenuta nella denominazione dei capitoli di cui il PEG approvato :

Preso altresì atto del "documento della Partecipazione , redatto ai sensi dell'art 4 del Regolamento comunale del Bilancio partecipativo , finalizzato all'attuazione del comma 1 dell'art 6 della L.R. n 5/2014 e s.m.i- con il quale viene attestato che l'acquisto di giochi per bambini da collocare in pubbliche piazze ha avuto il gradimento della cittadinanza risultando l'opzione più votata nel sondaggio promosso nel 2020 nell'ambito degli adempimenti previsti per la democrazia partecipata per la scelta di azioni di interesse .

Ritenuto necessario procedere ad impegnare la somma di 11.000,00 necessaria ad acquistare i giochi per bambini da collocare sulle pubbliche piazze sull'intervento 01021.03.0048 per poi successivamente rendicontarle alla Regione Sicilia

- Visto il decreto legislativo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", di seguito denominato d.lgs 50/2016 e, in particolare:
- l'articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni124 sugli appalti di forniture e servizi sotto la soglia comunitaria;
- l'articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti;
- l'articolo 36 sui contratti sotto soglia;
- l'articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento;
- l'articolo 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento;
- l'articolo 95 sui criteri di aggiudicazione;

- l'articolo 80 sui motivi di esclusione;
- l'articolo 29 sui principi in materia di trasparenza;

Dato atto che sono stati aboliti gli articoli dal 271 al 338 del decreto del Presidente della repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, che riguardano le acquisizioni di forniture e servizi e le acquisizioni in economia;

Vista la circolare dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità n. 86313 del 4 maggio 2016 e il comunicato stampa in pari data da parte del medesimo assessorato con il quale si comunica che in Sicilia si applica il nuovo codice appalti;

Considerato che l'importo complessivo contrattuale del servizio sopra specificato è inferiore ad 40.000,00 euro e che, pertanto, è possibile procedere motivatamente all'affidamento dell'appalto del servizio in parola, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, mediante affidamento diretto senza procedimento di gara;

Considerato, in tema di qualificazione della stazione appaltante, quanto segue:

- a) non è ancora vigente il sistema di qualificazione, previsto dall'articolo 38 del d.lgs 50/2016;
- b) nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, trova applicazione quanto prevede l'articolo 37, comma 1, del d.lgs 50/2016, ai sensi del quale "Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza";

Rilevato, pertanto, che non ricorrono comunque gli obblighi di possesso della qualificazione o di avvalimento di una centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica, ai sensi dell'articolo 37, commi 2 e 3, del d.lgs 50/2016;

Visto l'articolo 510 della legge 28 dicembre 2015, n. 208: "Le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip SpA, ovvero dalle centrali di committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali" e rilevato quanto segue in merito:

- a) gli enti obbligati ad utilizzare, in via generale, le convenzioni Consip (o di altre centrali di committenza) ai sensi dell'articolo 25 della legge 448/1999 sono:
 - 1) amministrazioni statali, centrali e periferiche;
 - 2) istituti e scuole di ogni ordine e grado;
 - 3) istituzioni educative ed universitarie:
 - 4) enti nazionali di previdenza ed assistenza sociale (a partire dalla vigenza della legge di stabilità 2016);
 - 5) agenzie fiscali (a partire dalla vigenza della legge di stabilità 2016);
- b) gli enti locali, per converso, non sono obbligati ad utilizzare in generale le convenzioni Consip o di altre centrali di committenza;
- c) infatti, l'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 dispone: "Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti. Gli enti del Servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A.";
- d) pertanto, in termini generali, i comuni e gli altri enti locali ("restanti amministrazioni" di cui al comma 449 trascritto sopra) hanno la facoltà e non l'obbligo di utilizzare le convenzioni; nel caso in cui non se ne

avvalgano, debbono comunque utilizzarne i parametri prezzo-qualità per le proprie gare autonomamente gestite:

- e) tuttavia, anche gli enti locali sono obbligati ad utilizzare le convenzioni nei seguenti casi:
 - i. I in applicazione dell'articolo 9, comma 3, del d.l. 66/2014, convertito in legge 89/2014, che prevede l'individuazione ogni anno di categorie di beni e servizi (non lavori) e loro soglie di valore, al superamento delle quali è comunque obbligatorio ricorrere a Consip o ad altri soggetti aggregatori;
 - ii. Il in applicazione dell'attuale articolo 1, comma 512, della legge 208/2015, che obbliga tutte le amministrazioni pubbliche (e le società partecipate) individuate dall'Istat ad acquisire beni e servizi informatici esclusivamente da Consip o altri soggetti aggregatori. Tuttavia, ciò nei limiti dei "beni e servizi disponibili";
 - iii. III in applicazione dell'articolo 1, comma 7, del d.l. 95/2012, convertito in legge 135/2012, per le categorie merceologiche di:
 - ➤ □ energia elettrica,
 - > □ gas,
 - ➤ □ carburanti rete e carburanti extra-rete,
 - > □ combustibili per riscaldamento.
 - ➤ □ telefonia fissa e telefonia mobile;
- f) per tutti gli enti locali, compresi i comuni di piccoli dimensioni, l'articolo 1, comma 501, della legge 208/2015 che ha modificato l'articolo 3, comma 23-ter, del d.l. 90/2014, convertito in legge 114/2014, si applica la possibilità di effettuare acquisti in via autonoma sotto la soglia dei 40.000 euro, in quanto il testo della norma prevede: "Fermi restando l'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, l'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e l'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, i comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro";
- l'art. 1, comma 130 della legge di bilancio 2019 (I. n. 145/2018) nei confronti del comma 450 dell'art. 1 della legge n. 296/2006 che recita : "Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure. Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative, tenendo conto delle rispettive specificità, sono definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee quida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma. A decorrere dal 2014 i risultati conseguiti dalle singole istituzioni sono presi in considerazione ai fini della distribuzione delle risorse per il funzionamento."
 - h) ovviamente, i riferimenti alle norme del dpr 207/2010 sono da considerare attualmente non applicabili, a causa della loro abolizione; in ogni caso appare permanere l'obbligo di avvalersi del MePa, come sistema mediante il quale selezionare l'operatore economico al quale affidare la fornitura/il servizio, a condizione, ovviamente, che la prestazione oggetto del presente provvedimento sia ricompresa nel MePA;

Considerato che la legge di stabilità 2016 per gli acquisti di beni e servizi informatici ha imposto alle pubbliche amministrazioni di ricorrere al mercato elettronico senza specificare la soglia minima (comma 512 dell'articolo 1 della legge 208/2015), come precisato dalla Corte dei conti, nella delibera n. 52/2016:

Precisato che:

Consip definisce con appositi bandi le tipologie di beni e servizi e le condizioni generali di fornitura, gestisce l'abilitazione dei fornitori e la pubblicazione e l'aggiornamento dei cataloghi. Accedendo alla Vetrina del Mercato Elettronico o navigando sul catalogo prodotti, le Amministrazioni possono verificare l'offerta di beni e/o servizi e, una volta abilitate, effettuare acquisti on line, confrontando le proposte dei diversi fornitori e scegliendo quella più rispondente alle proprie esigenze;

- l'ordine diretto di acquisto (ODA), la trattativa diretta (TD) e la richiesta di offerta (RDO) sono le modalità di acquisto previste dalla normativa vigente che permette di acquisire direttamente sul MEPA beni e servizi con le caratteristiche e le condizioni contrattuali indicate a monte dei singoli bandi;
- tali modalità di acquisto, per le sue peculiarità, è più adatta ad acquisti frazionati ed esigenze specifiche offrendo alle Pubbliche Amministrazioni i seguenti vantaggi: risparmi di tempo sul processo di acquisizione di beni e servizi sotto soglia, trasparenza e tracciabilità dell'intero processo d'acquisto, ampliamento delle possibilità di scelta per le Amministrazioni, che possono confrontare prodotti offerti da fornitori presenti su tutto il territorio nazionale, soddisfazione di esigenze anche specifiche delle Amministrazioni, grazie a un'ampia e profonda gamma di prodotti disponibili e la possibilità di emettere richieste di offerta;

Rilevato che le Convenzioni Consip di cui sopra, non prevedono la fornitura dei beni e servizi sopra specificati né di beni comparabili con gli stessi:

Dato atto che, prima di attivare un'autonoma procedura, il Dirigente competente deve verificare se il bene o servizio del quale necessita può essere reperito mediante le convenzioni quadro CONSIP, di cui all'art. 26 della Legge 23.12.1999 n. 488 e s.m.i. o altre soluzioni di centralizzazione degli acquisti; in caso affermativo, deve valutare la convenienza della convenzione quadro; nel caso in cui questa sia verificata comparandola con altre modalità di acquisizione, trasmette l'atto di adesione alla convenzione:

Ritenuta la propria competenza a procedere all'affidamento per l'acquisizione dei servizi, in quanto atto di gestione, ai sensi del principi di distinzione funzionale introdotti dall'articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Acquisito il CIG Z3D300052C

Attivata l'ODA 5955912 a mezzo ME.PA con la ditta Kompan Italia Srl con sede a Milano , Via S. Raffaele n 1 per la fornitura di giochi per bambini da collocare su pubblica piazza per un costo complessivo di € 10.830,35 Iva compresa

Acquisito il

Visto il T.U.EE.LL approvato con decreto legislativo 18/08/2000 n.267; Visto lo Statuto Comunale

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa

Di approvare IODA n 5955912 MEPA con la ditta ditta Kompan Italia Srl con sede a Milano , Via S. Raffaele n 1 per la fornitura di giochi per bambini da collocare su pubblica piazza per un costo complessivo di € 10.830,35 Iva compresa

di impegnare l'ulteriore ,35somma di € 10.830,35 ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Eserc. Finanz.	2020]			
Cap./Art.		Descrizione			
Intervento	01021.03.0048	Miss/Progr.		PdC finanziario	2021
Centro di costo		Compet. Econ.		Spesa non ricorr.	
Euro	10.830,35	CIG	CIG Z3D300052C	CUP	

Paceco lì

Il Responsabile del Procedimento F.to: Dott. Giuseppe D'Alessandro

Paceco, 30/12/2020

Il Responsabile del Settore D'ALESSANDRO GIUSEPPE / ArubaPEC S.p.A.